


2° FUNZIONI DEL PARLAMENTO



2° lezione FUNZIONE DEL PARLAMENTO

FUNZIONE di INDIRIZZO POLITICO e di
CONTROLLO Sul GOVERNO



INTERROGAZIONE:

Ogni Parlamentare può richiedere per iscritto al Governo notizia su un determinato evento o situazione. La risposta può essere orale o scritta in aula o in commissione.

L'INTERROGAZIONE è PREVALENTEMENTE
UN STRUMENTO CONOSCITIVO USATO
ANCHE DAI PARLEMENTARI DELLA
MAGGIORANZA.

2° lezione il Parlamento

**FUNZIONE di INDIRIZZO POLITICO e di
CONTROLLO Sul GOVERNO**



INTERPELLANZA:

Richiesta scritta di un parlamentare al Governo in
relazione a chiarimenti sulla condotta dello stesso in
riferimento a determinati aspetti della sua politica

**QUESTO STRUMENTO PRESENTA UN CARATTERE
MAGGIORMENTE ISPETTIVO E' INFATTI
PREVALENTEMENTE USATO DALL'OPPOSIZIONE**

2° lezione il Parlamento

**FUNZIONE di INDIRIZZO POLITICO e di
CONTROLLO Sul GOVERNO**



MOZIONE:

Il presidente di un gruppo parlamentare oppure 10 deputati o 8 senatori possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione parlamentare su un certo argomento.

**LA MOZIONE RIENTRA PERTANTO
MAGGIORMENTE NEGLI ATTI DI INDIRIZZO
POLITICO.**

2° lezione il Parlamento

PARLAMENTO



FUNZIONE di CORPO
ELETTORALE



In SEDUTA COMUNE il Parlamento elegge :

- 1) Il capo dello Stato
- 2) 5 giudici della Corte Costituzionale
- 3) Una parte del Consiglio superiore della Magistratura

2° lezione il Parlamento



1° lezione il Parlamento

INIZIATIVA LEGISLATIVA



L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge



PUO' ESSERE PRESENTATO DA




Ciascun
deputato
o senatore



Il governo
(SI PARLA IN
TAL CASO DI
DISEGNO DI
LEGGE)




50.000
elettori



Il CNEL
RELATIVAME
NTE A
MATERIE DI
ECONOMIA E
LAVORO

2 anno



Ciascun
consiglio
regionale

2° lezione il Parlamento

QUANDO L'INIZIATIVA LEGISLATIVA E' PRESA
DAL GOVERNO SI PARLA DI



DISEGNO DI LEGGE



SI ARTICOLA IN QUATTRO MOMENTI



PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DA PARTE DI UN MINISTRO


DELIBERAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALLA PRESENTAZIONE DEL DISEGNO

PRESENTAZIONE A UNA DELLE CAMERE DEL DISEGNO DI LEGGE

1° lezione il Parlamento

La presentazione di una proposta di legge da l'avvio all'iter legislativo che può seguire tre strade



1° lezione il Parlamento

PROCEDURA ORDINARIA (in sede referente)

IL PRESIDENTE DI UNA CAMERA RICEVUTO IL PROGETTO DI LEGGE LO ASSEGNA , SECONDO LA MATERIA, ALLA COMMISSIONE PERMANENTE:

1) La commissione permanente incaricata svolge un'istruttoria e prepara un testo da discutere in assemblea. (da qui il nome DI COMMISSIONE IN SEDE referente). QUESTA E' DEFINITA FASE PREPARATORIA

2) SI HA LA Discussione e deliberazione da parte dell'assemblea della bozza preparata in commissione CON LA POSSIBILITA' DI APPORTARE MODIFICHE (EMENDAMENTI). FASE COSTITUTIVA

1° lezione il Parlamento

PROCEDURA IN SEDE REDIGENTE



Procedura poco usata prevede che l'esame del testo sia svolto in commissione.

L'assemblea si limita ad approvare il testo senza potervi apportare modifiche (EMENDAMENTI)

1° lezione il Parlamento

PROCEDURA IN SEDE LEGISLATIVA



L'intero procedimento viene svolto all'interno della commissione, non viene sottoposto al voto dell'assemblea

1° lezione il Parlamento

INDIPENDENTEMENTE DALLA PROCEDURA
ADOTTATA



IL PROGETTO DI LEGGE
APPROVATO DA UNA CAMERA



PASSA ALL'ALTRA DOVE DEVE
ESSERE APPROVATO CON LO
STESO IDENTICO TESTO

1° lezione il Parlamento

SE VENGONO INSERITE DELLE MODIFICHE



«EMENDAMENTI»



IL TESTO MODIFICATO (LIMITATAMENTE ALLE
MODIFICHE APPORTATE) DEVE ESSERE
RIESAMINATO DALLA CAMERA CHE LO AVEVA
APPROVATO IN PRECEDENZA

1° lezione il Parlamento

PROMULGAZIONE



ATTO CON IL QUALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ATTESTA CHE UNA LEGGE E' STATA REGOLARMENTE APPROVATA



ORDINA LA PUBBLICAZIONE E L'OSSEVRANZA

1° lezione il Parlamento

PUBBLICAZIONE



CONSISTE NELL'INSERIMENTO DEL TESTO DI
LEGGE NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI
ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA



E NELLA SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SULLA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

1° lezione il Parlamento

DOPO 15 GG DALLA PUBBLICAZIONE SULLA
GAZZETTA UFFICIALE



A QUESTO PUNTO NESSUNO Può OBIETTARE
LA MANCATA CONOSCENZA DELLA NORMA
«IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT»